



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

MANUALE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA
AL CAMPIONATO DI
SERIE A2 MASCHILE E CONDIZIONI PER LA
PERMANENZA NEL CAMPIONATO a.s.2025/2026

Sommario	
CAPITOLO A.....	3
I criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza in Serie A2 nel corso della stagione sportiva 2025-2026	3
Sezione 1 Criteri legali ed economico finanziari	3
Sezione 2 Criteri infrastrutturali.....	6
Sezione 3 Criteri sportive	10
Sezione 4 Criteri per l'organizzazione societaria di base	12
CAPITOLO B.....	13
Il procedimento per l'ottenimento della Licenza Nazionale	13
Sezione 5 Domanda di concessione della licenza nazionale: i documenti da allegare alla domanda.....	13
Sezione 6 procedura di concessione delle Licenze Nazionali da parte del Consiglio federale	16
Sezione 7 Ricorso avverso alla mancata concessione della Licenza Nazionale	18
CAPITOLO C.....	19
Obblighi successivi alla concessione delle Licenze Nazionali.....	19
Sezione 8 Obblighi a carico delle Società sportive successivi alla concessione della Licenza Nazionale	19
Sezione 9 Ulteriori Adempimenti successivi. Controlli periodici della Com.Te.C. nel corso della stagione sportiva 2025/2026	20
Sezione 10 Sanzioni in materia di Controlli da parte della Com.Te.C	24
CAPITOLO D	26
Definizioni e allegati.....	26
Sezione 11 Definizioni	26
Sezione 12 Allegati	27

CAPITOLO A

I criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza in Serie A2 nel corso della stagione sportiva 2025-2026

Sezione 1

Criteri legali ed economico finanziari

Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono depositare nel Cloud federale la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni di carattere economico finanziario:

- 1.1 di aver presentato **idonea domanda** di concessione della Licenza Nazionale di Serie A2. (Allegato 1).
- 1.2 di avere un **budget per la stagione 2025/2026** di cassa idoneo a coprire interamente le uscite finanziarie previste. Il relativo prospetto, nei termini infra specificati, dovrà contenere entrate finanziarie per ricavi per un importo non inferiori ad Euro 600.000,00. In tale soglia possono rientrare anche la previsione di eventuali versamenti a fondo perduto da parte dei soci. Di queste entrate finanziarie non inferiori a Euro 600.000,00, almeno Euro 150.000,00 dovranno riferirsi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità, che dovranno essere oggetto di deposito secondo le disposizioni riportate nel presente Manuale;
- 1.3 di aver rispettato le seguenti condizioni inoltrando idonea documentazione attestante:
 - a) forma giuridica di Società a responsabilità limitata dilettantistica;
 - b) statuto conforme alle disposizioni FIP;
 - c) versamento della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro. L'ammontare della quota associativa dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio federale;
 - d) la dichiarazione di assunzione di responsabilità verso LNP;
 - e) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dagli impegni finanziari assunti dalla Società Sportive nei confronti della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali ingiunzioni e/o lodi resi esecutivi, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP.
 - 1.3.1 La fideiussione deve essere depositata entro il termine perentorio del 10 luglio 2025 e deve avere validità fino alla data del **30 giugno 2026** e deve garantire un importo di **€ 100.000,00**;
 - 1.3.2 l'eventuale fideiussione integrativa in caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo massimo di euro 75.000,00, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni della FIP e della Lega Nazionale Pallacanestro. Tale fideiussione deve avere validità per una Stagione Sportiva e scadenza al 30 giugno **2026**. L'importo della fideiussione integrativa sarà comunicato direttamente dalla Com.Te.C. alla Società Sportiva interessata entro il termine previsto dal presente Manuale;
 - 1.3.3 in alternativa alla presentazione della suddetta fideiussione, le Società possono effettuare un deposito cauzionale infruttifero, attraverso bonifico emesso esclusivamente da un conto bancario societario, di rispettiva entità a favore di LNP negli stessi termini previsti per la fideiussione. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta con valuta entro il termine perentorio di deposito della fideiussione. Per tale punto, a prescindere dalla scelta effettuata, il documento originale contenente l'identificativo CRO o TRN dovrà essere depositato entro il termine perentorio previsto per il deposito della fideiussione presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro. **NON saranno accettati in alcun caso assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.**
- 1.4 di aver approvato il bilancio chiuso al **30 giugno 2024** per le Società Sportive che chiudono il bilancio in un termine infra annuale, o al **31 dicembre 2024** per le Società Sportive che chiudono il bilancio nell'anno solare;
- 1.5 di avere al **31 marzo 2025** un rapporto Ricavi/Indebitamento con un coefficiente non inferiore a **1,6**.
 - 1.5.1 Si precisa inoltre che ai fini del calcolo del parametro:

- 1.5.1.1 i debiti verso tesserati alla data del 31 marzo dovranno essere comprensivi dei lodi resi esecutivi entro la data del 30 giugno **2025** emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali sia dal Tribunale Internazionale della FIBA - BAT;
- 1.5.1.2 per le Società che hanno aderito ad eventuali rateizzazioni previste dalle disposizioni legislative (*comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari, transazioni, definizione agevolata ex art. 1 commi 231 e 252 legge n. 197/22 cd rottamazione quater*) ai fini del calcolo del debito verso Erario e Enti previdenziali oggetto di dilazione potranno inserire il totale degli importi delle rate aventi scadenza fino alla data del 31 marzo **2026**, depositando idonea attestazione di adesione accettata dall'INPS e/o all'agenzia delle Entrate e/o riscossione competente.
- 1.6 di aver al **31 marzo 2025** un rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante con un coefficiente non inferiore a **0,4**;
- 1.7 di avere assolto per competenza fino alla mensilità di **aprile 2025** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico in essere, depositando altresì una idonea dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società corredata da idonee liberatorie rilasciate da giocatori e allenatori della prima squadra. Si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi resi esecutivi alla data del successivo 30 giugno **2025** emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali presso la FIP e sia dal Tribunale FIBA – BAT, aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile **2025**;
- 1.8 di aver assolto, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per (IRPEF) e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (INPS) relativi agli emolumenti riferiti fino alla mensilità di **aprile 2025 compresa**, depositando altresì una idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal revisore legale dei conti o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico se presente attestante tale adempimento nonché Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) in corso di validità ad una data non inferiore al **31 maggio 2025**.
- In caso di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, le Società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o rateazione, ed assolvere al pagamento delle rate scadute al **31 maggio 2025**. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le Società devono depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le Società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi e dei contributi previdenziali.
- 1.9 di aver comunque adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi:
- le eventuali ingiunzioni e/o lodi esecutivi emessi dalla Commissione Vertenze Arbitrali anche a favore delle Società affiliate alla FIP;
 - il pagamento del saldo finale della scheda contabile per la Stagione Sportiva **2024/2025** nonché il pagamento della prima rata relativa alla Stagione Sportiva **2025/2026** entro il 7 luglio **2025**. L'importo delle rate sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società dilettantistiche;
- 1.10 Aver depositato presso la Com.Te.C. copia della situazione economico/patrimoniale intermedia non inferiore alla data del 31 marzo **2025** dalla quale si evince che non sussistono le condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 cod. civ. così come risultante dal medesimo documento e dall'attestazione rilasciata dal Legale Rappresentante.
- A tal fine non saranno considerate perdite emerse nell'esercizio quelle di cui al disciplinato "[articolo 6 D.L. 23/2020](#) (c.d. Decreto Liquidità) come modificato dall'art.1, comma 266 l. n. 178/2020 e la perdita di cui all'art.3 comma 1 ter del DL N .228/2021, nonché le successive modifiche inserite nel D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, cd Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n.49.

- 1.11 Le Società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente punto, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le Società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, entro il termine perentorio del **07 luglio 2025**, depositando presso la Com.Te.C., ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

Sezione 2

Criteria infrastrutturali

- 2.1 Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono disporre di un Impianto Sportivo che rispetti la condizione prevista al successivo **punto 2.7** (che costituisce condizione necessaria per l'ottenimento della Licenza Nazionale) ed essere idoneo ai requisiti qui di seguito indicati. **Il Campo indicato deve essere disponibile per tutta la stagione e non può essere sostituito. E' concesso indicare un solo campo di riserva.**
- 2.2 Le Società Sportive devono, entro il termine del **15 giugno 2025** della Stagione Sportiva Precedente, depositare nel cloud federale all'attenzione della "Commissione Impianti Sportivi della FIP" ("CIS") la documentazione comprovante:
- la proprietà di un Impianto Sportivo ovvero il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'Impianto Sportivo comprovante la disponibilità fino al termine della Stagione Sportiva **2025/2026** o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima Stagione Sportiva;
 - la licenza di cui all'art.68 del TULPS del suddetto Impianto Sportivo, valida almeno fino al termine della Stagione Sportiva **2025/2026**;
 - le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art.80 del TULPS, l'agibilità in relazione alla capienza ammessa del suddetto Impianto Sportivo. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'Impianto Sportivo antecedenti il termine della Stagione Sportiva **2025/2026**.
- 2.3 Il provvedimento di idoneità agonistica dell'Impianto Sportivo sarà rilasciato sulla base delle seguenti caratteristiche:
- 2.4 Caratteristiche degli Impianti Sportivi
In generale le caratteristiche degli Impianti Sportivi devono fare riferimento al Regolamento relativo all'Impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro redatto dalla FIP, per il livello Gold.
- 2.4.1 Gli Impianti Sportivi devono avere i seguenti requisiti:
- Impianto al coperto (indoor). Non sono ammessi campi di gioco all'aperto;
 - conformità alle vigenti prescrizioni in materia di pubblici spettacoli sportivi al coperto;
 - omologazione per lo svolgimento di incontri di pallacanestro;
 - capienza, attestata da apposita dichiarazione della Commissione di vigilanza, od organo pubblico competente, non inferiore a quella prescritta;
 - impianto di riscaldamento e di condizionamento o ventilazione idonei allo scopo e comunque conformi alle norme vigenti;
 - impianto di illuminazione in grado di consentire riprese televisive a colori secondo adeguati standard tecnici.
- 2.4.2 Gli Impianti Sportivi devono inoltre essere dotati dei seguenti spazi:
- Per gli Impianti Sportivi di nuova costruzione o di recente ristrutturazione, quattro spogliatoi separati per gli atleti secondo il seguente standard: 8 docce, 2 WC, 4 lavabi, 1 macchina del ghiaccio, 1 lettino, 1 lavagna, fornitura sufficiente di acqua naturale; per gli Impianti Sportivi datati nel tempo si ritiene sufficiente la dotazione di due spogliatoi per gli atleti con la dotazione standard;
 - tre spogliatoi separati muniti di tutti i servizi igienici, destinati agli arbitri ed agli ufficiali di campo, distinti da quelli degli atleti;
 - un locale per i controlli antidoping dotato di anticamera e comprendente un WC, un lavabo ed una doccia;
 - un locale appositamente destinato al primo soccorso di tesserati iscritti a referto dotato di un ulteriore ambiente separato con lavabo e WC e posto di primo soccorso del pubblico posizionato in modo da essere fruibile da ogni settore dell'Impianto Sportivo.

In caso di difformità riscontrate negli spazi di cui al presente punto 3.1.2, la C.I.S. assegnerà alla Società Sportiva un termine, anche successivo alla assegnazione delle Licenze, entro il quale sanare dette difformità.

2.5 Caratteristiche del campo, delle attrezzature e delle dotazioni

2.5.1 Il campo di gioco deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Campo di gioco o rettangolo di gioco di dimensioni metri 28x15, delimitato da linee di colore preferibilmente bianco della larghezza di centimetri 5. Nell'ambito del rettangolo di gioco non possono esistere linee dello stesso colore che non siano quelle che delimitano le zone del campo di pallacanestro. L'area dei 3 secondi deve essere colorata, all'interno delle linee di delimitazione, con tinteggiatura in contrasto con il colore del resto del pavimento di gioco;
- b) i basamenti a terra destinati al sostegno dei canestri, devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 2 dal margine esterno della riga di fondo campo del rettangolo di gioco;
- c) area libera sull'intero perimetro del campo di gioco, per una ulteriore larghezza di almeno metri 2;
- d) area destinata alle panchine delle squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, deve essere collocata all'esterno della predetta area libera.

2.5.2 La pavimentazione del campo di gioco deve risultare in parquet; non sono consentite pavimentazioni in parquet incollate direttamente sul massetto di sottofondo. Le caratteristiche della pavimentazione devono rispondere alle caratteristiche di funzionalità e uniformità di cui al Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro della FIP.

2.5.3 Deve essere garantita la costante presenza di almeno quattro addetti alla manovra degli spazzoloni per l'asciugatura del campo di gioco. Del loro comportamento risponde il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri.

2.5.4 I canestri o unità di sostegno devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Devono possedere i requisiti di funzionalità e sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1270/2006;
- b) collocazione al di fuori del rettangolo di gioco, a distanza non inferiore a metri 2 dal bordo esterno delle linee di fondo campo. Tale distanza deve essere rispettata su tutto il perimetro del traliccio stesso;
- c) colore vivace e chiaramente visibile dai giocatori;
- d) adeguata imbottitura per prevenire eventuali infortuni;
- e) adeguato ancoraggio per ridurre al minimo le oscillazioni e l'eventuale ribaltamento.

2.5.5 I tabelloni dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) In vetro antiriflesso in cristallo stratificato temperato a norma UNI EN 12150/2019;
- b) i bordi e gli angoli inferiori devono essere adeguatamente protetti con imbottiture di cui alla norma UNI 11739/2019 al fine di prevenire eventuali infortuni. Lo spessore di tale materiale non rientra nel calcolo della distanza da terra dello specchio stabilita dal Regolamento tecnico federale;
- c) apparecchiatura luminosa denominata "*contorno luminoso di stop*" da fissarsi nella parte retrostante del cristallo oltre al dispositivo luminoso denominata "*stop lamp*" che dovrà essere presente negli apparecchi dei "24";
- d) superficie rivolta verso il campo levigata, con le linee previste dall'articolo 8 del Regolamento tecnico marcate in colore bianco;
- e) dimensioni e distanza dal campo previste dal Regolamento tecnico.

2.5.6 Gli anelli dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) costituiti in acciaio pieno;
- b) colore RAL 2004;
- c) sistema di snodo che consenta un'inclinazione rispetto al terreno tale da ammortizzare adeguatamente gli effetti degli urti durante le azioni di gioco;
- d) sistema di snodo inaccessibile dall'esterno.

2.5.7 Sui tabelloni devono essere applicati gli adesivi dalla LNP e della FIP.

2.5.8 Il tavolo degli ufficiali di campo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) collocazione in corrispondenza della linea centrale del campo sul lato delle panchine;
- b) deve essere dotato di protezioni conformi alla norma UNI 11739/2019 sia sul lato verso il campo che lateralmente e non deve presentare spigoli vivi;
- c) dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno otto persone;

- d) dotazione di un microfono per comunicazioni dirette al pubblico;
- e) dotazione dei comandi di controllo delle attrezzature elettroniche (console).

2.5.9 I due tabelloni luminosi, collocati in posizioni opposte tra loro in modo da consentirne la migliore visibilità da parte del pubblico, devono contenere:

- a) cronometro luminoso digitale a numeri decrescenti;
- b) segnale acustico automatico di forte intensità per l'indicazione della fine di ciascun tempo;
- c) segnale luminoso di arresto del cronometro;
- d) indicazione dei numeri dei giocatori delle due squadre e dei relativi falli personali commessi e punti realizzati;
- e) indicazione dei falli di squadra;
- f) indicazione del nome delle due squadre.

2.5.10 I due tabelloni possono essere sostituiti da un blocco quadrangolare di segnalazione posto al di sopra del cerchio di centro campo, recante sui quattro lati le indicazioni di cui al precedente comma. In questo caso sono obbligatori i ripetitori da collocare a due angoli contrapposti del campo di gioco, con la indicazione del punteggio e del tempo generale.

2.5.11 Gli apparecchi luminosi per la segnalazione dei "24 secondi", collocati sopra i tralicci dei canestri, devono essere sincronizzati con le altre attrezzature elettroniche.

2.5.12 In ogni Impianto Sportivo devono essere inoltre disponibili le seguenti dotazioni ed attrezzature di riserva:

- a) Due tabelloni
- b) due anelli completi di retina;
- c) due apparecchi per i "24 secondi";
- d) un tabellone manuale segnapunti.

2.5.13 In ogni Impianto Sportivo dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone. I rilevatori dovranno avere inoltre una connessione internet attiva in modo permanente durante la gara, per trasmettere le statistiche in tempo reale sul sito Internet della LNP.

La postazione dei rilevatori statistici può essere prevista anche direttamente al tavolo degli Ufficiali di Campo.

I rilevatori dovranno utilizzare il programma di rilevazione ufficiale fornito e omologato dalla LNP.

Al termine di ogni quarto la squadra ospitata dovrà ricevere almeno 3 copie dello scout. Le statistiche finali e copia finale del referto ufficiale dovranno essere inviate alla LNP entro e non oltre 1 ora dalla fine dell'incontro.

2.5.14 In ogni Impianto Sportivo deve essere prevista una linea Wi-Fi al tavolo degli Ufficiali di Campo e nel loro spogliatoio di potenza sufficiente per permettere la realizzazione del referto elettronico. Lo spogliatoio degli Ufficiali di Campo deve essere inoltre provvisto di una stampante per la stampa dello stesso referto elettronico, se previsto.

2.5.15 L'Impianto Sportivo dovrà in ogni caso essere conforme alle prescrizioni previste dalle disposizioni marketing della LNP.

2.6 Separazioni e protezioni

2.6.1 Le Società Sportive devono garantire l'adeguata separazione tra il campo di gioco e l'area destinata al pubblico, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di norme vigenti in materia e imposizioni o richieste delle competenti autorità.

2.6.2 L'ingresso al campo destinato alle squadre, agli arbitri ed agli ufficiali di campo deve essere completamente protetto contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico.

2.6.3 Per garantire il corretto svolgimento delle gare e per salvaguardare la sicurezza di atleti e staff delle squadre ospiti, al fine di prevenire ed evitare situazioni di disagio, le panchine delle squadre, il tavolo degli ufficiali di campo e la zona riservata ai dirigenti devono essere protette da una struttura tamponata con materiale trasparente. Qualora la squadra ospitante decidesse di non prevedere tale protezione, se la

distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è uguale o superiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 3 addetti alla sicurezza; se la distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è invece inferiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 5 addetti alla sicurezza.

2.6.4 Le piazzole per l'impianto delle telecamere devono parimenti essere opportunamente protette e devono essere individuate all'inizio della Stagione Sportiva 2025/2026 in modo da non intralciare il personale di servizio e per non togliere la visuale al pubblico pagante.

2.7 Capienza minima degli Impianti Sportivi

La capienza minima dell'Impianto Sportivo è di 2.000 spettatori. La capienza viene determinata dal numero dei posti a sedere illustrati nel verbale della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

Sezione 3 Criteri sportivi

3.1 Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono entro il termine del **15 giugno 2025** depositare nel Cloud federale, all'attenzione del Settore Agonistico e della Lega Nazionale Pallacanestro, la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva con la quale si obbliga:

- a) a partecipare a 4 campionati Under di diversa categoria. In alternativa ai 4 campionati Under la Società può optare per le seguenti soluzioni:
 - I. 2 Campionati Under d'Eccellenza;
 - II. 1 Campionato Under d'Eccellenza e 2 Campionati Under Gold o Silver di altra categoria rispetto al Campionato di eccellenza;
- b) A rilevare le statistiche attenendosi alle indicazioni di LNP in relazione alle modalità, i tempi e il software fornito da LNP;
- c) Ad effettuare riprese televisive secondo gli standard definiti da LNP mettendo a disposizione le immagini in tempo reale per lo streaming e la raccolta video;
- d) a far sì che, all'inizio della Stagione Sportiva **2025/2026**, il capo allenatore, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva partecipino ad un primo incontro organizzato dalla FIP con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari e a far sì che partecipino nei successivi incontri, sempre nel corso della Stagione Sportiva **2025/2026**, uno degli allenatori, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva;
- e) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, ad eventuali appuntamenti, incontri, giornate, organizzati dalla FIP;
- f) a far sì che partecipi un medico tesserato ad eventuali incontri organizzati dalla FIP sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
- g) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla FIP in collaborazione con la LNP;
- h) a dichiarare che parteciperà o meno al conseguimento del premio per l'utilizzo degli atleti under e al premio relativo al ranking per attività giovanile.

3.2 Quota a carico delle Società a favore di LNP: **30.000,00€**, da versare a LNP in 4 rate di **7,500€** entro le scadenze del:

- a) 30 settembre 2024;
- b) 30 dicembre 2024;
- c) 28 febbraio 2025;
- d) 30 aprile 2025.

3.3 Su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, per le Società retrocesse dalla serie A, ripescate, o che hanno ottenuto un trasferimento di sede quota a carico delle Società a favore di LNP: **50.000,00€** da versare a LNP in 4 rate di **12.500€** sempre entro i termini sopra indicati.

3.4 Ripresa Televisiva:

- a) Le Società partecipanti al campionato di Serie A2 devono effettuare, a mezzo di service di comprovato livello professionale, forniti da emittente locale tv partner o tramite accordo con il Club, la ripresa televisiva della gara. Lo standard di produzione è fissato nel formato minimo bicamera (e superiore, facoltativo). La ripresa della gara casalinga va messa a disposizione in tempo reale, nel rispetto integrale dello standard tecnico audio/video che sarà comunicato da LNP, in base alle esigenze di utilizzo del segnale, deve essere obbligatoriamente completa di commento e deve essere utilizzato, per la veicolazione del segnale, la tecnologia di connessione fornita da LNP, il cui utilizzo va inteso come esclusivo per l'emissione del flusso televisivo per consentirne la visione in diretta, e on-demand, sulla piattaforma digitale streaming LNP PASS e/o in upload come forma di backup del file audio/video, in caso di necessità.
- b) E' obbligatorio rendere disponibile a LNP il file di backup video.
- c) In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara) irrogate dalla LNP e, dalla stessa rimosse:
 - I. **1.000,00€** per mancata disponibilità del file di backup video;

- II. **5.000,00€** per la prima mancata disponibilità e **10.000,00€** per le successive mancate disponibilità alle riprese per la diretta con la rete televisiva partner, o trasmissione equivalente, compresa LNP PASS (fatte salve ragioni di forza maggiore) o per la mancata disponibilità alle riprese televisive con le emittenti che hanno sottoscritto accordi con LNP;
- III. **5.000,00€** per ogni inosservanza delle disposizioni riguardanti la richiesta di concessione dei diritti.

3.5 Rilevazioni Statistiche:

- a) In ogni impianto deve essere situato a bordo campo, su uno dei tre lati non occupato dal tavolo degli Ufficiali di Campo, a 2 metri dalla linea di bordo campo, fatta salva la possibilità di applicazione delle norme FIBA, un tavolo di dimensioni tali da consentirne un comodo utilizzo da parte di almeno 3 persone per i rilevatori statistici, dotato di un collegamento internet ad alta velocità e di un allaccio di energia elettrica;
- b) nel caso in cui non vi sia sufficiente spazio a bordo campo, il tavolo deve essere posizionato in tribuna, in uno spazio comunque riservato e protetto rispetto alla presenza degli spettatori, al fine di garantire buone condizioni operative ai rilevatori;
- c) ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LNP in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzando il sistema informatico (software) fornito dalla LNP stessa;
- d) ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LNP, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre e sarà oggettivamente responsabile della loro condotta durante lo svolgimento delle gare;
- e) le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita;
- f) il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LNP;
- g) le Società devono obbligatoriamente utilizzare il sistema di invio in tempo reale dei dati statistici della gara (attualmente definito netcasting);
- h) in caso di mancato funzionamento del sistema di invio dei dati in tempo reale, per cause di forza maggiore verificabili e comprovabili, le Società devono inviare via mail o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LNP e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita;
- i) entro le **ore 12:00 del giorno successivo** alla disputa della gara, le Società devono comunicare il numero degli spettatori presenti all'incontro. I dati sopradescritti devono essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche. In caso di inadempienze a quanto sopra determinato, sono previste le seguenti sanzioni (per singola gara) irrogate dalla LNP e dalla stessa rimosse:
 - I. **600,00€** per ogni mancato utilizzo del software previsto per la rilevazione dati;
 - II. **300,00€** per ogni mancato utilizzo del sistema di trasmissione dati in tempo reale (non per cause di forza maggiore);
 - III. **250,00€** in caso di ritardo di invio delle statistiche superiore ad 1 ora;
 - IV. **750,00€** da sommare alle altre sanzioni in caso di mancato invio delle statistiche.

Sezione 4

Criteria per l'organizzazione societaria di base

- 4.1 Ai fini della concessione della Licenza Nazionale, ciascuna Società Sportiva deve allegare, al momento della presentazione della domanda di concessione della Licenza Nazionale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio Legale rappresentante, in forza della quale si impegna a tesserare le seguenti figure:
- il capo allenatore della prima squadra;
 - il primo e il secondo assistente allenatore della prima squadra. Il secondo assistente allenatore non può coincidere col Responsabile del settore giovanile;
 - il Responsabile del settore giovanile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
 - almeno un Preparatore Fisico ed un Fisioterapista.
- 4.2 Ai fini della concessione della Licenza Nazionale ciascuna Società deve inviare entro il termine di presentazione della domanda anche la scheda informativa (**Allegato 13**) per ciascun ruolo, riguardante:
- il Dirigente Responsabile della Gestione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Tale dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale;
 - il Direttore Sportivo (o General Manager)** della Società Sportiva, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società Sportiva nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
 - il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Tale dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale, purché abbia le stesse qualifiche sopra richieste;
 - il Responsabile della comunicazione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, anche solo come pubblicista; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei media e in tema di contenuti digitali e dei social network;
 - il Responsabile Marketing/Commerciale e gestione dell'evento e del ticketing** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
 - il Team Manager** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso.
- 4.3 La Società Sportiva che richiede la Licenza Nazionale deve depositare l'organigramma della stessa Società Sportiva e un programma che contempli almeno i seguenti aspetti:
- obiettivi del settore giovanile;
 - organizzazione del settore giovanile (organigramma);
 - personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
 - infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
 - risorse finanziarie investite.
- 4.4 Le figure sopra specificate al punto 1 devono prendere parte a corsi di formazione manageriale secondo limiti e modalità stabiliti annualmente dalla FIP in collaborazione con la LNP.

CAPITOLO B

Il procedimento per l'ottenimento della Licenza Nazionale

Sezione 5

Domanda di concessione della licenza nazionale: i documenti da allegare alla domanda

- 5.1 La Società Sportiva, in possesso dei requisiti richiesti dal Manuale e nel rispetto dei criteri indicati nel precedente Capitolo A, deve **depositare nel cloud federale**, entro il 31 maggio **2025**, la domanda di concessione della Licenza Nazionale **comprensivi dei documenti che seguono**.
- 5.2 La domanda deve essere compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**allegato 1** ed essere accompagnata dalla seguente documentazione relativa a:
1. Budget
 2. Indici
 3. Bilancio e visura camerale
 4. Obbligazioni tesserati
 5. Erario e INPS
 6. Impianto di gioco
 7. Impegni sportivi.

5.2.1 BUDGET

Il Budget di cassa attestante la copertura finanziaria della Stagione Sportiva **2025/2026** compilato obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**allegato 2**.

5.2.1.1 La copia dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità sottoscritti per la Stagione Sportiva **2025/2026**, attestanti un importo minimo di Euro 150.000,00 ed inseriti nella medesima voce del modello di cui all'**allegato 2**. Si precisa che il mancato deposito dei documenti comporterà l'automatica rettifica da parte della Com.Te.C. degli importi inseriti nel budget di cassa con automatica richiesta di integrazione di fideiussione. In caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo minimo di Euro 150.000,00, la Società Sportiva potrà sanare l'eventuale carenza presentando una fideiussione integrativa a quella già prevista dalla Lega Nazionale Pallacanestro per un importo pari al 50% dell'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C. Tale fideiussione integrativa dovrà essere depositata sempre presso la Lega Nazionale Pallacanestro entro il termine perentorio del **7 luglio 2025** e potrà essere restituita dalla Lega Nazionale Pallacanestro solo nel caso in cui la Società Sportiva depositi nuovi contratti di pubblicità e sponsorizzazione pari all'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C.

5.2.1.2 Il Verbale di assemblea dei Soci o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'**allegato 3**, dal quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'approvazione del Budget Finanziario presentato ai fini della domanda. Con riferimento alla dichiarazione di impegno attestante adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario, a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del **30 giugno 2026**, la Società Sportiva potrà depositare idonea attestazione così come specificato **nell'allegato 4** o inserire tale dichiarazione nell'apposito verbale dei Soci così come indicato **nell'allegato 3**.

5.2.2 INDICI

Il prospetto relativo ai rapporti R/I (Ricavi Indebitamento) e AC/PC (Indice di liquidità) riferiti alla data del 31 marzo **2025**, redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 5** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo se presenti.

In caso di mancato rispetto dei rapporti dei criteri economico-finanziari di cui alla Sezione I (rapporto Ricavi/Indebitamento, rapporto Attivo circolante/Passivo circolante), l'eventuale carenza patrimoniale dovrà essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;

- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- c) nella forma dell'aumento di capitale sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società Sportiva. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 cod. civ. La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata alla **Sezione 1 - punti 1.5 e 1.6** anche, entro il termine del **30/06/2025**, depositando un parametro R/I o AC/PC riferito ad un periodo successivo al **31/03/2025** che dimostri il rispetto dei coefficienti così come indicati alla **Sezione 1 - punti 1.5 e 1.6**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dei parametri; viceversa, i ricavi utilizzati ai fini del calcolo del R/I dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato.

5.3 BILANCIO E VISURA CAMERALE

5.3.1 Visura camerale rilasciata dalla CCIAA competente in corso di validità.

5.3.2 La dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.

5.3.3 Situazione patrimoniale ed economica intermedia di competenza non inferiore alla data del **31 marzo 2025** redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 6**. A tale documento dovrà essere allegata la situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.

5.3.4 Attestazione del Legale rappresentante che alla data del **31 marzo 2025** non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 cod.civ., come meglio specificato all'**allegato 7**. In caso contrario la Società Sportiva dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del 30 giugno successivo. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società Sportiva, entro la data perentoria **dell'11 luglio 2025**.

5.3.5 L'Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 2, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

5.3.6 Le ricevute attestanti l'avvenuto deposito del bilancio chiuso al **30 giugno 2024** per le Società Sportive che chiudono il bilancio in un termine infra annuale o al **31 dicembre 2024** per le Società Sportive che chiudono il bilancio in anno solare.

5.3.7 La lettera rilasciata dall'azionista o socio di riferimento dalla quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del **30 giugno 2026** di cui all'**allegato 4**.

5.4 OBBLIGAZIONI TESSERATI

5.4.1 Le dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'**allegato 8**, corredate dai cedolini paga co.co.co relativi alla mensilità di **aprile 2025**.

5.4.2 Prospetto attestante l'avvenuto pagamento di Emolumenti fino ad **aprile 2025** corredato dalla copia dell'estratto conto bancario dal quale si evincano gli avvenuti pagamenti dei compensi. **Allegato 9**.

5.4.3 La dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori, allenatori tesserati nonché nei confronti del Dirigente responsabile della gestione, Direttore Sportivo o General Manager, Team Manager prima squadra, per compensi, ritenute IRPEF, contributi INPS per le mensilità riferite per competenza fino alla mensilità di Aprile **2025** come da **allegato 10**.

5.5 DEBITI VERSO ERARIO PER IRPEF E INPS

5.5.1 Prospetto attestante l'avvenuto pagamento di Contributi INPS, Ritenute IRPEF riferiti per competenza sino al mese di aprile **2025**. **Allegato 11**.

5.5.2 Copia quietanze di pagamento (modelli F/24) attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi INPS e Ritenute IRPEF riferiti per competenza agli emolumenti verso tesserati fino al mese di aprile **2025**.

5.5.3 La Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo se presente di avvenuto pagamento di Irpef e INPS relativi per competenza fino alla mensilità di aprile **2025** **Allegato 12**.

5.5.4 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) in corso di validità ad una data non inferiore al 31 maggio **2025**.

5.5.5 In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di rateazione con l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e/o Agenzia delle Entrate/Riscossione le Società devono depositare i medesimi atti di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, ed assolvere al pagamento delle rate scadute **al 31 maggio 2025**. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le Società devono depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse.

5.6 IMPIANTO SPORTIVO

5.6.1 La documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in concessione dell'Impianto sportivo, nonché le licenze e le risultanze di cui alla Sezione 2 del Manuale. La predetta documentazione deve essere depositata nel cloud federale all'attenzione della Commissione Impianti Sportivi.

5.7 IMPEGNI SPORTIVI

5.7.1 La dichiarazione del Legale Rappresentante della Società Sportiva che attesti gli impegni sportivi di cui alla Sezione 3 del Manuale.

5.7.2 La Società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dalle disposizioni delle FIP, il contratto in una copia presso la sede della LNP, che ne curerà la tempestiva trasmissione alla organizzazione di appartenenza del lavoratore firmataria del presente accordo, nei limiti imposti dalla legge sulla privacy. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato direttamente dal lavoratore sportivo entro sessanta giorni dalla stipula del contratto.

Sezione 6

procedura di concessione delle Licenze Nazionali da parte del Consiglio federale

- 6.1 Il Manuale può essere modificato mediante delibera assunta dal Consiglio federale della FIP, su indicazioni e richieste di modifica della Com.Te.C. e della Lega Nazionale Pallacanestro che devono pervenire alla Segreteria della FIP entro il 30 aprile di ogni anno. La delibera di approvazione delle modifiche e del Manuale deve essere assunta inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- 6.2 La documentazione inviata in allegato alla domanda verrà verificata:
- dalla Com.Te.C. relativamente ai controlli sui criteri e parametri economico-finanziari previsti dal Manuale;
 - dalla Lega Nazionale Pallacanestro relativamente ai controlli sui criteri legali e sportivi previsti nel Manuale, ivi incluse le modalità di rilascio della fideiussione e la conformità della dichiarazione di assunzione responsabilità;
 - dalla CIS relativamente ai controlli sui criteri infrastrutturali previsti dal Manuale.
- 6.3 Le Società Sportive che richiedono la concessione della Licenza Nazionale, con eccezione delle neo promosse, devono **depositare nel cloud federale** la domanda di ammissione e i documenti previsti nel presente manuale entro il termine del **31 maggio 2025**.
- 6.4 Le Società neo promosse devono inviare la domanda con l'allegata documentazione entro 7 giorni dall'omologazione della gara che ha sancito la promozione al Campionato di Serie A2 maschile a.s. **2025/2026**, e comunque non oltre il termine perentorio del 20 giugno **2025**.
- 6.5 Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali del presente manuale per quanto di competenza della Com.Te.C., verranno informate **entro il termine del 7 luglio 2025**, anche tramite spes mail o posta certificata dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2 **2025/2026**. Le Società sportive a fronte di tali comunicazioni dovranno regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre il termine **perentorio dell'11 luglio 2025** depositando presso il cloud federale idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza di partecipazione al Campionato di Serie A2 **2025/2026**.
- 6.6 Qualora necessario, la CIS informa le Società Sportive delle eventuali carenze o irregolarità. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio dell'**11 luglio 2025**, provvedere alle integrazioni ed alle sanatorie richieste. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza.
- 6.7 se necessario, la Lega Nazionale Pallacanestro, fatta eccezione per il deposito della fideiussione previsto per il 10 luglio 2025, informa le Società Sportive delle eventuali carenze o irregolarità. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio dell'**11 luglio 2025**, provvedere alle integrazioni ed alle sanatorie richieste.
- 6.8 Entro il **15 luglio 2025**, la Com.Te.C., la Lega Nazionale Pallacanestro e la CIS trasmettono alla Segreteria della FIP il proprio parere, specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato di Serie A2 **2025/2026**.

- 6.9 Entro il **20 luglio 2025**, il Consiglio federale, delibera la concessione o il diniego della Licenza Nazionale alle singole Società Sportive per la partecipazione al Campionato di Serie A2 **2025/2026**.

Sezione 7

Ricorso avverso alla mancata concessione della Licenza Nazionale

- 7.1 Avverso la decisione del Consiglio federale di diniego della concessione della Licenza Nazionale è possibile ricorrere secondo le modalità e i termini previsti dai Regolamenti federali.
- 7.2 Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a seguito del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali del presente Manuale, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.
- 7.3 I provvedimenti di rilascio di ammissione ai Campionati Nazionali, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente Manuale, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

CAPITOLO C

Obblighi successivi alla concessione delle Licenze Nazionali

Sezione 8

Obblighi a carico delle Società sportive successivi alla concessione della Licenza Nazionale

8.1 Le Società Sportive che hanno ottenuto la Licenza Nazionale, oltre agli obblighi ed ai doveri posti a carico di tutte le Società Sportive affiliate nel corso della Stagione Sportiva **2025/2026** devono:

- a) rispettare, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la FIP, la Lega Nazionale Pallacanestro e terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
- b) sottoporsi ai controlli ed alle verifiche disposte della Com.Te.C., dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dalla CIS, prestando comunque leale collaborazione con le stesse e i loro incaricati;
- c) informare senza indugio la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società o pregiudicarne la continuità dell'impresa;
- d) comunicare alla Com.Te.C. e alla Lega Nazionale Pallacanestro entro trenta giorni dalla loro conoscenza:
 - i. ogni modifica statutaria;
 - ii. la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
 - iii. la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria, secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti della FIP;
 - iv. qualsiasi atto inter vivos di disposizione di quote di partecipazione al capitale sociale della Società Sportiva associata;
 - v. qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni societarie;
 - vi. qualsiasi controversia della Società Sportiva con terzi, che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della Società Sportiva stessa;
 - vii. la nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale.

8.2 In caso di escussione, anche parziale, di una o entrambe le fideiussioni di cui alla Sezione 1, dette fideiussioni devono essere reintegrate entro il termine perentorio di venti giorni. Scaduto inutilmente il predetto termine e fino alla successiva reintegrazione:

- a) la Lega Nazionale Pallacanestro tratterrà qualunque importo dovuto alla Società sportiva, per qualsiasi titolo o ragione, fino alla concorrenza dell'importo non reintegrato;
- b) sarà inibita la possibilità di richiedere il tesseramento di nuovi atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti (anche con riferimento al mutamento di status di atleti già tesserati).

Sezione 9

Ulteriori Adempimenti successivi. Controlli periodici della Com.Te.C. nel corso della stagione sportiva 2025/2026

- 9.1 La contabilità deve essere tenuta dalle Società Sportive in osservanza delle norme di legge, utilizzando un piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Com.Te.C. stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario e il rispetto del budget.
- 9.2 Quanto al bilancio di esercizio, le Società Sportive, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente al verbale di approvazione, e alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva e dal soggetto responsabile del controllo contabile se presente. Tali obblighi si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt.2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Com.Te.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.
- 9.3 Quanto al Rapporto Ricavi/Indebitamento (prospetto "RI") entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data del 31 dicembre e del 31 marzo successivo, devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base di quanto previsto ai successivi punti della presente norma.
- a) Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato:
- gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
 - i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e Società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
 - i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall'attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.
- b) L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in Società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva.
- c) Sono compresi nell'indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori.
- 9.4 Quanto all'Indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, esso va calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del

rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla FIP:

- a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti- settore specifico e Crediti verso altri;
- b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti- settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

9.5 Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui ai **punti 9.3 e 9.4 della Sezione 9** contestualmente al deposito delle situazioni contabili a cui si riferiscono. Se alla data del 31 dicembre di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, i predetti prospetti dovranno essere redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le Società Sportive devono far pervenire alla Com.Te.C.:

- a) i prospetti di cui ai **punti 9.3 e 9.4 della Sezione 9** con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) i prospetti di cui ai **punti 9.3 e 9.4 della Sezione 9** con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., entro il 16 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui ai **punti 9.3 e 9.4 della Sezione 9** contestualmente al deposito della situazione economico patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dal presidente del collegio sindacale ove presente.

9.6 La misura dei coefficienti dei parametri di controllo, le eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento nonché il coefficiente percentuale da adottarsi nei termini di cui al presente Manuale, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale su proposta della Com.Te.C. entro la data di inizio del Campionato.

9.7 Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla Società.

9.8 Quanto al deposito attestazioni emolumenti, le Società Sportive, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dalla FIP devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione prevista dalla FIP comprensiva di liberatorie, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti maturati nel trimestre di riferimento nei confronti di tutti i giocatori e allenatori tesserati con contratti depositati presso la FIP. In particolare:

- a) primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- b) secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- c) terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- d) quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

In caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

In caso di rifiuto da parte del giocatore di sottoscrizione della liberatoria la Società dovrà depositare sempre entro i termini previsti idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento del trimestre oggetto di controllo segnalando tale situazione anche alla procura federale.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportiva al momento dell'iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla Società Sportiva esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati in sede di sottoscrizione del contratto.

9.9 Quanto alle Ritenute, Contributi previdenziali e Fondo Fine Rapporto, le Società Sportive devono documentare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- a) primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto **trimestre** e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- b) secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto **trimestre** e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- c) terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto **trimestre** e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- d) quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto **trimestre** e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società Sportive devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute IRPEF ed i contributi INPS devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalle Società Sportive al momento dell'iscrizione al Campionato.

Le Società Sportive secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dai competenti Enti Previdenziali.

9.10 **Ispezioni e controlli:**

9.10.1 La Com.Te.C. può ordinare ispezioni presso le Società Sportive e richiedere direttamente ad esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre, la Com.Te.C. può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle Società o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.

9.10.2 Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell'apposito elenco federale e nominati dal Consiglio federale, su designazione della Com.Te.C., tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega della Com.Te.C., hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle Società di A2.

9.10.3 Di ciascuna ispezione l'Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Com.Te.C. unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d'accompagnamento.

9.10.4 L'intervento della Com.Te.C. può altresì essere richiesto dal Presidente federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o dal rispettivo Presidente della Lega riconosciuta e competente. Nel caso in cui la

Com.Te.C. accertasse la non veridicità delle autocertificazioni rese dalle Società alla Lega o alla Com.Te.C. stessa, proporrà al Consiglio federale l'adozione delle eventuali sanzioni previste nella Sezione 10.

Sezione 10

Sanzioni in materia di Controlli da parte della Com.Te.C

10.1 Competenza

L'applicazione delle sanzioni per le violazioni di cui ai successivi punti della presente Sezione sono di competenza del Consiglio federale ai sensi del vigente Regolamento Organico.

10.2 Ritardo

Il ritardo non superiore a sette giorni nell'invio, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui ai **punti 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 della Sezione 9**, comporta la sanzione dell'ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva comporta l'ammenda da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 15.000,00.

Il ritardo superiore a sette giorni comporta l'applicazione dell'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.

10.3 Omesso deposito

In caso di omesso deposito, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui ai **punti 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8 della Sezione 9** comporta l'applicazione dell'ammenda nella misura massima sopra stabilita ed il divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 4.

10.4 Mancato rispetto dei parametri

In caso di mancato rispetto dei rapporti Ricavi/Indebitamento e/o Indice di liquidità nelle misure previste, riferiti alla data del 31 dicembre, la Com.Te.C. tramite spes mail e/o con PEC contesta alla Società Sportiva l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- c) nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo se presente.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle presenti disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla Società Sportiva.

La mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C. comporta su segnalazione della Com.Te.C., l'applicazione alla Società Sportiva inadempiente dell'ammenda nella misura massima prevista al precedente **punto 10.2** ed il divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.

Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri. Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nella Sezione 6 del presente Manuale.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori ed allenatori di cui al punto precedente è revocato, su istanza della Società Sportiva al Consiglio federale, quando i predetti rapporti vengono ristabiliti nelle misure minime previste.

10.5 Ritardato pagamento

- a) Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto di cui al **punto 9.9 della Sezione 9 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui al punto 9.8 della Sezione 9** nei termini fissati dalle

disposizioni del presente Manuale, il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C., applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.

- b) Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui ai **punti 9.8 e 9.9 della Sezione 9**, nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferita mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di IRPEF e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel **trimestre** in oggetto. Oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi.
- c) Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1° marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla Società Sportiva interessata ed inviati in copia alla Segreteria della Com.Te.C. ed alla Lega Nazionale Pallacanestro.

10.6 Rifiuto di ispezioni e controlli

Il rifiuto di ispezioni e controlli, ovvero il mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Com.Te.C. ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, comporta l'applicazione, dietro segnalazione dalla Com.Te.C., di non meno di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento.

10.7 Esclusione dal Campionato

Fermi i casi di esclusione dal Campionato previsti dai Regolamenti federali, è disposta l'esclusione immediata dal Campionato della Società Sportiva che, per le violazioni di cui ai precedenti punti, abbia accumulato la penalizzazione di almeno 7 punti.

Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui ai **punti 9.8 e 9.9 della Sezione 9** che determina l'accumulo di minimo 7 (sette) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società Sportiva è punita dal Consiglio federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.

- 10.8 Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale.

CAPITOLO D

Definizioni e allegati

Sezione 11

Definizioni

11.1 I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

11.1.1 **CIS:** è la Commissione Impianti Sportivi, composta da 3 membri.

11.1.2 **Cloud Federale:** spazio virtuale della FIP dove, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy, la Società Sportiva, al cui Rappresentante Legale verranno affidate le chiavi di accesso, dovrà depositare tutti i documenti previsti nel Manuale ai fini del controllo e delle verifiche da parte della Com.Te.C., della Lega Nazionale Pallacanestro e della CIS.

11.1.3 **Com.Te.C.:** è la Commissione Tecnica di Controllo della FIP.

11.1.4 **FIP:** è la Federazione Italiana Pallacanestro.

11.1.5 **Lega Nazionale Pallacanestro:** è la Lega Nazionale delle Società di pallacanestro di Serie A2.

11.1.6 **Licenza Nazionale:** è la licenza che viene rilasciata dalla FIP alla Società Sportiva che possiede i requisiti previsti dal Manuale per la partecipazione al Campionato di Serie A2.

11.1.7 **Manuale:** è il presente documento che contiene requisiti, modalità e termini per l'ottenimento della Licenza Nazionale.

11.1.8 **Impianto sportivo:** è il palazzetto, dotato delle caratteristiche e le idoneità di cui alla Sezione 3, ove ciascuna Società Sportiva disputa le proprie partite casalinghe.

11.1.9 **Società Sportiva:** è ciascuna delle Società che fa richiesta alla FIP per ottenere la Licenza Nazionale.

11.1.10 **Stagione Sportiva:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Sezione 12

Allegati

- a) Allegato 1: Domanda di Ammissione Campionato di Serie A2 2025/2026
- b) Allegato 2: Budget 2025/2026
- c) Allegato 3: Verbale Assemblea per approvazione Budget
- d) Allegato 4: Dichiarazione d'Impegno
- e) Allegato 5: Indicatori di Controllo ComTeC
- f) Allegato 6: Situazione contabile intermedia fino al 31-03-2025
- g) Allegato 7: Dichiarazione Legale rappresentante 2447 c.c. e seguenti.
- h) Allegato 8: Dichiarazione liberatoria generica
- i) Allegato 9: Prospetto emolumenti fino ad aprile 2025
- j) Allegato 10: Dichiarazione Legale Rappresentante pagamento Emolumenti.
- k) Allegato 11: Prospetto versamenti IRPEF INPS
- l) Allegato 12: Dichiarazione Legale Rappresentante avvenuto pagamento IRPEF e INPS
- m) Allegato 13: scheda informative figure professionali